

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 799**

**EVASIONE CASA DI CURA SAN
MICHELE DI BRA PRE-REMS**

*Presentata dal Consigliere regionale:
CAMPO MAURO WILLEM*

*Protocollo CR n. 41513
Pervenuta in data 23/11/2015*



Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

2.18.1/2015/x/799

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

799

OGGETTO: EVASIONE CASA DI CURA SAN MICHELE DI BRA PRE-REMS

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

l'articolo 32 della Costituzione cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità";


Premesso ancora che:

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 44-6755 del 25 novembre 2013, ha approvato il "Programma regionale di riparto ed utilizzo delle risorse di parte corrente degli anni 2012 e 2013 nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter", il cui importo è pari a 6.085.911,99 euro.

con la D.G.R. n. 24-7560 del 07 maggio 2014, il Programma di cui alla DGR 44 sopra citata è stato soggetto ad alcune modifiche ed in seguito, con nota prot. n. 11423/DB2016 del 23.05.2014, trasmesso al Ministero della Salute ai fini dell'approvazione e dell'effettiva erogazione delle risorse attribuite.

La Legge 81 del 30 maggio 2014 "Disposizione urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari", introduce alcune modifiche alla Legge 17 febbraio 2012 n. 9 e, prorogando la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015, dà la possibilità alle Regioni di rivedere i propri programmi, al fine di: contenere il numero di posti letto complessivo da realizzare nelle strutture destinate alle misure di sicurezza detentive, riqualificare i dipartimenti di salute mentale e destinare le risorse alla riqualificazione delle **sole strutture pubbliche**.

Tenuto conto inoltre che:



la DGR n. 42-1271 del 30 marzo 2015 "Rimodulazione del "Programma regionale di Spesa Corrente anni 2012-2013 per gli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)". Rettifica della D.G.R. n. 44-6755 del 25.11.2013 e della D.G.R. 24-7560 del 07.05.2014." individua 35 posti letto in totale per le strutture **REMS obbligatoriamente pubbliche**, e 43 il numero di persone che sono previste passare in carico alle strutture regionali;

Considerate:

la DD 603 del 19/09/2015 "Attivazione della R.E.M.S (Residenze Esecuzione Misure di Sicurezza) regionale provvisoria "San Michele di Bra". Approvazione del progetto e del relativo regolamento per il funzionamento della struttura."

la DGR 51 del 12/10/2015 51 con allegato - Approvazione dello schema di Accordo tra Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte e Casa di Cura San Michele relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S. provvisoria nel territorio di Bra.

la DD 715 del 4/11/2015 "Schema di contratto tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2 relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti sottoposti ad esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ospiti della R.E.M.S provvisoria regionale San Michele di Bra".

Rilevato che:

nei giorni scorsi si è verificata dalla clinica San Michele di Bra un'evasione di un paziente con precedenti come uso di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e reati sui minori. L'evaso ha fatto perdere le sue tracce.

il giorno della fuga la struttura REMS ospitava 9-10 pazienti, mentre gli organi di stampa riportano che solo pochi giorni dopo è stato riempito l'intero modulo (18 persone), evidenziando che si è continuato ad inviare pazienti senza un'accurata analisi di quanto successo e revisione dei protocolli di sicurezza.

risulta inoltre che la Regione intenda attivare anche il secondo modulo, per un totale di $18+13=31$ pazienti, dal 1 gennaio 2016. Questo significherebbe che il 75% dei pazienti piemontesi verrebbero ospitati in un'unica struttura privata, senza un'analisi dei livelli di sicurezza interna e esterna visto quanto appena accaduto.

dalla DD 715 del 4/11/2015 "Schema di contratto tra la Casa di Cura San Michele e l'ASL CN2 relativo all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti sottoposti ad esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ospiti della R.E.M.S provvisoria regionale San Michele di Bra" si evincono:

Art. 2 Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione del tasso effettivo di occupazione, nonché i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali di cui al DM 1 ottobre 2012 ed erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, continuità assistenziale, garantendo nel contempo le esigenze di custodia e di vigilanza determinate dalla specifica posizione giuridica dei soggetti ospitati. La struttura si impegna a rispettare le norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà di cui alla L. 354/75 e D.P.R. 230/2000 e, in ossequio al dispositivo dell'art

7 dell'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato dalla C.U., ad attivare modalità di collaborazione con il UEPE (Uffici Esecuzione Penale Esterna). Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

Art. 7 - Sospensione e risoluzione del contratto/accordo.

1 . La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto/accordo. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica o contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto/accordo.

3 . In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto/accordo, **purché contestati formalmente**, il contratto/accordo può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta □
L'Assessore □

per conoscere se l'ASL CN2 abbia contestato o intenda contestare formalmente e di conseguenza sospendere il contratto con la clinica San Michele di Bra.